



Comune di Tresigallo

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 13/05/2002

INDICE

Capitolo I	
Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi	pag. 4
Art. 1 – Denuncia dei decessi	pag. 4
Art. 2 – Morte su suolo pubblico	pag. 4
Art. 3 – Denuncia della causa di morte	pag. 4
Art. 4 – Rinvenimento di parti di cadavere	pag. 5
Art. 5 – Decesso nel territorio comunale	pag. 5
Art. 6 – Nati morti e prodotti abortivi	pag. 6
Art. 7 – Morte per malattie infettive	pag. 6
Art. 8 – Morte per causa delittuosa	pag. 6
Capitolo II	
Riscontro diagnostico	pag. 7
Art. 9 – Riscontro diagnostico	pag. 7
Art. 10 – Comunicazione dei riscontri diagnostici	pag. 7
Capitolo III	
Periodi di osservazione dei cadaveri	pag. 8
Art. 11 – Osservazione dei cadaveri	pag. 8
Art. 12 – Morte per malattia infettiva	pag. 8
Art. 13 – Condizioni per l'osservazione	pag. 8
Capitolo IV	
Depositi di osservazione e obitori	pag. 9
Art. 14 – Depositi di osservazione	pag. 9
Art. 15 – Obitori	pag. 9
Art. 16 – Locali per depositi e obitori	pag. 9
Capitolo V	
Deposito dei cadaveri nei feretri	pag. 10
Art. 17 – Deposito dei cadaveri nei feretri	pag. 10
Art. 18 – Caratteristiche dei feretri	pag. 10
Capitolo VI	
Trasporto dei cadaveri	pag. 11
Art. 19 – Trasporto dei cadaveri	pag. 11
Art. 20 – Morte a causa di malattie infettive	pag. 11

Art. 21 – Cadaveri portatori di radioattività	pag. 12
Art. 22 – Trasporto da e per altri luoghi	pag. 12
Art. 23 – Trasporti da e per l'estero	pag. 12
Art. 24 – Trasporto di cadaveri destinati a insegnamento o indagini	pag. 13
Art. 25 – Trasporto di ossa e resti mortali	pag. 13
Art. 26 – Cortei funebri	pag. 13
Capitolo VII	
Inumazioni	pag. 14
Art. 27 – Campi di inumazione	pag. 14
Art. 28 – Caratteristiche delle fosse	pag. 14
Art. 29 – Inumazioni	pag. 14
Art. 30 - Caratteristiche delle casse	pag. 15
Art. 31 – Deposito nelle casse	pag. 15
Art. 32 – Cura delle sepolture	pag. 15
Art. 33 – Costo del servizio	pag. 16
Capitolo VIII	
Tumulazioni	pag. 17
Art. 34 – Tumulazioni	pag. 17
Art. 35 – Caratteristiche delle casse	pag. 17
Capitolo IX	
Esumazioni ed estumulazioni	pag. 18
Art. 36 – Esumazioni	pag. 18
Art. 37 – Esumazioni straordinarie	pag. 18
Art. 38 – Risultanze delle operazioni	pag. 18
Art. 39 – Estumulazioni	pag. 19
Art. 40 – Modalità di esecuzione delle operazioni	pag. 19
Art. 41 – Esumazioni, estumulazioni e traslazioni autorizzate dal Sindaco	pag. 20
Art. 42 – Operazioni vietate	pag. 20
Capitolo X	
Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie	pag. 21
Art. 43 - Cremazioni	pag. 21
Art. 44 – Costo del servizio	pag. 21
Art. 45 - Autopsie	pag. 22
Art. 46 – Imbalsamazione	pag. 22
Capitolo XI	
Concessioni cimiteriali	pag. 23

Art. 47 – Sepolture private nei cimiteri	pag. 23
Art. 48 – Tariffe di concessione	pag. 23
Art. 49 – Contratti di concessione	pag. 23
Art. 50 – Spese di manutenzione	pag. 23
Art. 51 – Realizzazione di tombe di famiglia o monumentali	pag. 23
Art. 52 – Concessione di aree	pag. 24
Art. 53 – Diritto di sepoltura in tombe di famiglia e/o monumentali	pag. 24
Art. 54 – Concessioni a tumulazione individuale	pag. 25
Art. 55 – Diritto di sepoltura nelle sepolture a tumulazione individuale	pag. 25
Art. 56 – Ossari per la raccolta di resti mortali individuali	pag. 26
Art. 57 – Concessione provvisoria	pag. 26
Art. 58 – Tumulazione provvisoria	pag. 27
Art. 59 – Retrocessioni	pag. 27
Art. 60 – Concessioni a tempo determinato eccedente i 99 anni	pag. 28
Art. 61 – Concessioni cimiteriali perpetue	pag. 28
Art. 62 – Concessioni cimiteriali “di fatto”	pag. 29
Art. 63 – Disposizioni tecniche	pag. 29

Capitolo XII

Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto	pag. 31
--	---------

Art. 64 – Norme generali	pag. 31
Art. 65 – Sepolture private	pag. 31
Art. 66 – Manutenzione e vigilanza dei cimiteri	pag. 31
Art. 67 – Definizioni	pag. 32
Art. 68 – Custodia	pag. 32
Art. 69 – Custode	pag. 32

Capitolo XIII

Polizia del cimitero	pag. 33
----------------------	---------

Art. 70 – Polizia del cimitero	pag. 33
Art. 71 – Cura e manutenzione delle tombe	pag. 33
Art. 72 – Divieti	pag. 33

Capitolo XIV

Contravvenzioni	pag. 34
-----------------	---------

Art. 73 – Contravvenzioni	pag. 34
---------------------------	---------

Capitolo XV

Disposizioni finali	pag. 34
---------------------	---------

Art. 74 – Disposizioni finali	pag. 34
Art. 75 – Entrata in vigore	pag. 34

CAPITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

Denuncia dei decessi

1. I familiari, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.
2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, etc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.
3. All'infuori dei casi contemplati dai precedenti 1° e 2° comma, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 2

Morte su suolo pubblico

1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.
2. Quando invece la morte possa essere immediatamente accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 3

Denuncia della causa di morte

1. A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
2. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.
3. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

5. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

6. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla Unità Sanitaria Locale nel cui territorio il Comune è ricompreso.

Art. 4

Rinvenimento di parti di cadavere

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

3. Le autorizzazioni per la sepoltura nel cimitero, sono rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 5

Decesso nel territorio comunale

1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

2. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.

3. Nell'ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

4. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

5. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9, e 10 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e comunque non dopo le trenta ore.

6. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo il certificato previsto dall'art. 74 dell'Ordinamento dello Stato civile approvato con D.P.R. 3/11/2000 n. 396.

Art. 6
Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione delle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'unità sanitaria locale accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 7
Morte per malattie infettive

1. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne immediatamente informazione all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

Art. 8
Morte per causa delittuosa

1. Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale competente.
2. Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla osta dall'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

CAPITOLO II

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 9

Riscontro diagnostico

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme dalla legge 15.2.1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o del medico curante, ove questo lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessari a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185, in quanto compatibili.
6. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art. 10

Comunicazioni dei riscontri diagnostici

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 3. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 3 comma 6.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con R.D. 27.7.1934, n. 1265, e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPITOLO III

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 11

Osservazione dei cadaveri

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2.12.1975, n. 644 e successive modificazioni.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti al precedente comma 1.

Art. 12

Morte per malattia infettiva

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 13

Condizioni per l'osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli articoli 5, 7 e 8 – comma 2 - del presente regolamento. Si deve inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli 9 e 11.

CAPITOLO IV

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 14

Depositi di osservazione

1. I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservanza;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita
3. I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma.
4. Nei casi di salme non assistite direttamente e continuamente, sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

Obitori

1. I Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 16

Locali per depositi e obitori

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.

CAPITOLO V

DEPOSITO DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 17

Deposito dei cadaveri nei feretri

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 18

Caratteristiche dei feretri

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.
3. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
4. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

CAPITOLO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 19

Trasporto dei cadaveri

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
3. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
4. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/90.
5. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
6. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
7. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 20

Morte a causa di malattie infettive

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 19 – comma 5 e 6 – può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 22, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 21
Cadaveri portatori di radiottività

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 22
Trasporto da e per altri luoghi

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 19 comma 5 e 6 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

2. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

4. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

5. Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

6. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della Unità Sanitaria Locale.

Art. 23
Trasporti da e per l'estero

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 24

Trasporto di cadaveri destinati a insegnamento o indagini

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 25

Trasporto di ossa e di resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 26

Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

3. Tanto nel caso dell'art. 22 – comma 6 – quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

4. In caso di onoranze funebri civili, e su espressa richiesta dei parenti del defunto, il Sindaco potrà autorizzare, la sosta del feretro, presso edifici civili, rappresentativi della volontà del defunto, quali ad esempio, il municipio, la sede di un partito politico o di una associazione, etc.

5. Gli orari di svolgimento dei funerali vengono stabiliti, annualmente dal Sindaco, con propria ordinanza, tenuto conto delle diverse esigenze di servizio, stagionali, etc.

CAPITOLO VII

INUMAZIONI

Art. 27

Campi di inumazione

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
4. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

Art. 28

Caratteristiche delle fosse

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a non meno di due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età, nella parte più profonda, devono avere una lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metro 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metro 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
4. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni, nella parte più profonda, devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 29

Inumazioni

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione, facendo redigere apposito verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 30
Caratteristiche delle casse

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
4. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
7. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 31
Deposito nelle fosse

1. Per calare nella fossa il feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza.
2. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo di apposito, sicuro meccanismo.
3. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 28.
4. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
5. È severamente vietato spogliare i cadaveri, appropriarsi dei loro abiti, ornamenti preziosi, etc.
6. In caso di inottemperanza al divieto di cui al precedente comma saranno applicate le norme del codice penale in materia.

Art. 32
Cura delle sepolture

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni è permesso il collocamento di cippi, lapidi e croci; si possono altresì deporre fiori, corone e tenere piccole aiuole, purchè nei limiti della superficie della fossa e compatibilmente con il

piano di sistemazione, coltivazione e manutenzione a giardino approvato dal Comune anche subentrante.

2. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

3. E' assolutamente vietata qualsiasi opera muraria, compresa la realizzazione di vialetti o di gettate cementizie attorno o sopra le tombe, salvo formale autorizzazione comunale.

4. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte; può altresì essere apposta una breve frase commemorativa.

5. E' altresì ammessa l'apposizione di lampade votive secondo quanto disposto dal vigente regolamento comunale per il servizio di illuminazione votiva.

Art. 33 Costo del servizio

1. La gratuità del servizio di inumazione in campo comune è limitata alle operazioni di inumazione ed esumazione straordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. I servizi sono a pagamento negli altri casi. Le tariffe dei servizi sono fissate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPITOLO VIII

TUMULAZIONI

Art. 34 Tumulazioni

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. I loculi sono capaci di un solo feretro, tuttavia è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo, sia o meno presente un feretro.
9. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
9. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
10. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 35 Caratteristiche delle casse

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPITOLO IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 36 Esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che, col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.
4. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, avvengono seguendo, in ordine rigorosamente cronologico, i campi e le file che vennero prima occupate.
5. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 37 Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono quelle da eseguirsi prima del compiuto decennio dalla inumazione.
2. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, su richiesta di privati e previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Per le esumazioni straordinarie ordinate dalla Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.
4. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 38 Risultanze delle operazioni

1. Le ossa che si rivengono in occasione delle esumazioni ordinarie dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse

non facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi nel recinto del cimitero e da essi avute in concessione.

2. In tale caso i resti e le ossa devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 25.

3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero per la successiva consegna alle famiglie; nel caso di manifestato disinteresse da parte di queste ultime essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

6. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono considerati rifiuti urbani e come tali, soggetti alla disciplina del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 e del D.M. Ambiente 26/06/2000, n. 219.

Art. 39 Estumulazioni

1. Prima che siano trascorsi 30 anni per le sepolture a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

4. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, e successivamente inumate, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

6. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 37 del presente regolamento.

Art. 40 Modalità di esecuzione delle operazioni

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata.

4. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

5. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire in camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 41

Esumazioni, estumulazioni e traslazioni autorizzate dal Sindaco

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'esumazione, estumulazione e/o la traslazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarerà che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. 3. Se l'esumazione, l'estumulazione e/o la traslazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

4. Alle operazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

5. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

6. Nei casi di esumazione, estumulazione e traslazione di salma autorizzata dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate al Comune le somme ed i compensi per assistenza e di opera del personale, fissate ed aggiornate periodicamente con delibera della Giunta Comunale.

Art. 42

Operazioni vietate

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPITOLO X

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 43 Cremazioni

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato, di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, controfirmata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione.
 - b) in mancanza di disposizione testamentaria, dichiarazione sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile dalla quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere.
 - c) certificato in carta libera del medico curante e del medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
3. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
4. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
5. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle, templi o loculi dati in concessione ad enti morali o a privati.
6. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265 si farà risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriali, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'ufficio di stato civile.
7. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 44 Costo del servizio

1. La gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 285/90, è limitata alle operazioni di cremazione nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Il servizio è a pagamento negli altri casi. Le tariffe del servizio saranno fissate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 45 Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicate al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore dell'unità sanitaria locale per la rettifica della scheda di morte di cui al precedente art. 3. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 e successive modificazioni.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 46 Imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della Unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Le imbalsamazioni di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185 in quanto applicabili.
4. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

CAPITOLO XI

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 47

Sepulture private nei cimiteri

1. Il Comune pone a disposizione dei privati:
 - a) aree per la costruzione di tombe di famiglia e/o monumentali;
 - b) tombe o loculi individuali;
 - c) ossari per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 48

Tariffe di concessione

1. Le tariffe di concessione relative alle diverse tipologie di sepoltura di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 49

Contratti di concessione

1. Le concessioni cimiteriali dei loculi, ossari ed aree, devono risultare da regolare contratto scritto steso nelle forme previste dalle leggi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto medesimo e a spese del concessionario.

Art. 50

Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione ordinaria delle sepulture date in concessione sono, in solido, a carico dei privati concessionari.
2. Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico, in quota parte, del Comune e dei privati concessionari.

Art. 51

Realizzazione tombe di famiglia o monumentali

1. L'individuazione delle aree da dare in concessione per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali è deliberata dalla Giunta Comunale.
2. Le costruzioni potranno essere eseguite direttamente dai privati.
3. I singoli progetti devono essere approvati dal Comune, su conforme parere della U.S.L. e sentita la Commissione Comunale per l'Edilizia.
4. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
5. Dette sepulture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il parere dell'U.S.L e vista la loro conformità al progetto approvato.

Art. 52 Concessione di aree

1. Le aree per la costruzione di tombe di famiglia e/o monumentali possono essere concesse:

- 1) ad una o più persone per sé e le loro famiglie;
- 2) ad enti, associazioni, fondazioni.

2. Non può essere fatta concessione di aree a persone o ad enti, associazioni e fondazioni che mirino a farne oggetto di lucro e speculazione.

3. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

4. Nel caso di rinuncia o di abbandono, di qualche singolo o di qualche famiglia, a posti già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo e/o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

5. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

6. Nel caso di presenza di opere murarie costruite nel soprasuolo e/o sottosuolo è data facoltà al nuovo concessionario dell'area, di avere in concessione anche l'opera muraria, dietro pagamento di un corrispettivo da stabilirsi con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di apposita perizia di stima effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

7. Le concessioni dei terreni per le tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

8. Scaduto tale periodo gli interessati potranno chiederne la conferma, e ciò purchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curarne la manutenzione.

9. La mancanza di tale domanda costituirà legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.

10. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione della Giunta Comunale e dovranno affiggersi avvisi murali per renderla di pubblica ragione.

11. Nel caso di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa per le concessioni di terreno in vigore al momento della scadenza.

Art. 53 Diritto di sepoltura in tombe di famiglia e/o monumentali

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e ai loro famigliari, fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Gli aventi diritto alla sepoltura nei sepolcri di cui al comma precedente sono:

- a) gli ascendenti e i discendenti in linea retta in qualunque grado;
- b) i fratelli e le sorelle;
- c) il coniuge
- d) gli affini entro il 4° grado.

3. Può essere altresì consentita, su precisa volontà del concessionario, espressa per iscritto in qualsiasi forma, la tumulazione di persone che risultino essere state con loro conviventi o comunque legati da rapporti affettivi.

4. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a enti, associazioni e fondazioni è riservato alle persone contemplate dai rispettivi ordinamenti, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 54

Concessioni a tumulazione individuale

1. Il diritto di concessione per sepolture a tumulazione individuale può essere rilasciato per 33, 66 o 99 anni decorrenti dalla data dell'atto di concessione.

2. Alla scadenza, il concessionario o un suo erede legittimo potrà avvalersi delle seguenti facoltà:

- a) richiedere il rinnovo della concessione per un ulteriore periodo di 33, 66 o 99 anni, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza;
- b) richiedere un prolungamento della concessione limitatamente al periodo necessario affinché per la salma tumulata sia compiuto il termine minimo previsto per le estumulazioni ordinarie, dietro pagamento di un canone annuale, il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Nel caso in cui, alla scadenza della concessione, il concessionario o un suo erede legittimo, non intenda avvalersi delle facoltà di cui al comma precedente il Comune:

- a) nel caso la sepoltura non risulti occupata rientrerà immediatamente nella piena disponibilità della sepoltura e potrà disporre in ordine ad una sua nuova concessione;
- b) nel caso in cui la sepoltura risulti occupata da salma per la quale sia già compiuto il termine minimo previsto per le estumulazioni ordinarie provvederà alla riduzione della salma e alla collocazione dei resti mortali nell'ossario comune, assumendone l'onere economico;
- c) nel caso in cui la sepoltura risulti occupata da salma per la quale non sia già compiuto il termine minimo previsto per le estumulazioni ordinarie provvederà alla rimozione della salma e alla sua successiva inumazione in campo comune, assumendone l'onere economico.

4. Qualora il concessionario di una concessione a tempo determinato deceda durante il periodo di validità della stessa, gli eredi dovranno richiedere al Comune il cambio di intestazione della concessione.

5. Il cambio di intestazione sarà senza spese per il nuovo intestatario e dovrà risultare da apposito atto del Responsabile del Servizio, sottoscritto per l'accettazione dal nuovo intestatario.

6. Il cambio di intestazione non apporterà modifiche né alla durata né alla scadenza della concessione originaria.

Art. 55

Diritto di sepoltura nelle sepolture a tumulazione individuale

1. Il diritto di sepoltura nelle sepolture a tumulazione individuale è circoscritto alla sola persona per la quale venne rilasciata la concessione e perciò non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

2. A tale scopo l'atto di concessione deve contenere l'esatta indicazione dell'avente diritto alla sepoltura, ancorché l'atto stesso sia rilasciato a persona diversa.

3. In caso di decesso improvviso di un congiunto e comunque alle persone indicate nel 2° e 3° comma del precedente art. 53, il concessionario potrà richiedere, in deroga a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, di estendere a questi il diritto di sepoltura.

4. Nel caso previsto dal comma precedente, si applicano ove compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 39.

Art. 56

Ossari per la raccolta di resti mortali individuali

1. Il diritto di concessione per ossari per la raccolta di resti mortali individuali può essere rilasciato per 33, 66 o 99 anni decorrenti dalla data dell'atto di concessione.

2. Alla scadenza, il concessionario o un suo erede legittimo potrà richiedere il rinnovo della concessione per un ulteriore periodo di 33, 66 o 99 anni, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza;

3. Nel caso in cui, alla scadenza della concessione, il concessionario o un suo erede legittimo, non intenda avvalersi della facoltà di cui al comma precedente il Comune provvederà alla rimozione e successiva collocazione dei resti mortali nell'ossario comune, assumendone l'onere economico.

4. Il diritto di sepoltura negli ossari è circoscritto solamente ai resti mortali della persona per la quale venne rilasciata la concessione e perciò non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

5. A tale scopo l'atto di concessione deve contenere l'esatta indicazione dei resti mortali aventi diritto alla sepoltura, ancorchè l'atto stesso sia rilasciato a persona diversa.

Art. 57

Concessione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, le salme possono essere provvisoriamente deposte in appositi loculi, contro il pagamento di un canone stabilito periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono la concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del comune in base a progetto approvato dall'organo competente.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Comune limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori.

4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune secondo le norme stabilite dagli articoli da 27 a 32 del presente regolamento.

Art. 58
Tumulazione provvisoria

1. Il Comune può autorizzare, a seguito di richiesta motivata delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il deposito provvisorio delle salme in loculi già in concessione ad altro concessionario.
2. La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono la concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del comune in base a progetto approvato dall'organo competente.
 - d) per coloro che devono effettuare operazioni di traslazione o estumulazione di sepolture già in concessione.
3. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Comune limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o delle operazioni di traslazione o estumulazione.

Art. 59
Retrocessioni

1. E' data facoltà al privato concessionario del loculo o dell'ossario rinunciare alla concessione nel corso della medesima.
2. In tal caso spetta al rinunciante un rimborso della tassa di concessione pagata nelle seguenti percentuali:

	RIMBORSO
per retrocessioni dalla data di concessione a 1/11 della sua durata	70,0%
per retrocessioni da 1/11 di concessione a 2/11 della sua durata	55,0%
per retrocessioni da 2/11 di concessione a 3/11 della sua durata	45,0%
per retrocessioni da 3/11 di concessione a 4/11 della sua durata	35,0%
per retrocessioni da 4/11 di concessione a 5/11 della sua durata	27,5%
per retrocessioni da 5/11 di concessione a 6/11 della sua durata	20,0%
per retrocessioni da 6/11 di concessione a 7/11 della sua durata	15,0%
per retrocessioni da 7/11 di concessione a 8/11 della sua durata	10,0%
per retrocessioni da 8/11 di concessione a 9/11 della sua durata	5,0%
per retrocessioni da 9/11 di concessione a 10/11 della sua durata	2,5%
per retrocessioni da 10/11 di concessione a 11/11 della sua durata	0.

4. Nel caso in cui il concessionario rinunci alla concessione del loculo o dell'ossario, per richiedere una nuova e diversamente ubicata concessione sempre nell'ambito dei cimiteri comunali, allo stesso viene riconosciuto un rimborso calcolato sulla tariffa vigente al momento della richiesta, con l'applicazione delle medesime percentuali di cui al comma precedente e sempre che il loculo sia in buono stato di manutenzione, appositamente certificato dall'ufficio tecnico comunale.
5. Per le concessioni cimiteriali perpetue, rilasciate anteriormente al 10.2.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, potrà farsi luogo alla retrocessione applicando il coefficiente massimo di retrocessione pari al 100% della tariffa di concessione a suo tempo pagata e sempre che il loculo sia in buono stato di manutenzione, appositamente certificato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
6. Il Comune riacquisterà la piena disponibilità dei loculi retroceduti, che saranno oggetto di nuova concessione secondo una graduatoria formata con l'esclusivo criterio

della data di presentazione delle domande di concessione e secondo le tariffe in vigore all'epoca di quest'ultima assegnazione.

Art. 60

Concessioni cimiteriali a tempo determinato eccedente i 99 anni

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. La norma prevista al comma precedente si applica nel caso in cui si verifichi una grave situazione di carattere igienico-sanitario e/o nel caso in cui, per estinzione della famiglia o per disinteresse degli eredi del concessionario originario non venga provveduto alla richiesta di nuova concessione come previsto al precedente articolo 54.
3. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del citato D.P.R. n. 285/90.

Art. 61

Concessioni cimiteriali perpetue

1. Le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e quelle "volturate" per effetto delle norme regolamentari comunali precedentemente vigenti vengono regolamentate come segue:
 - a) qualora il concessionario originario sia deceduto anteriormente al 10 febbraio 1976, i suoi eredi legittimi potranno richiedere il rilascio di una nuova concessione della durata di anni 99 decorrenti dal 10/02/1976 e con scadenza al 10/02/2075;
 - b) qualora il concessionario originario sia deceduto in data successiva al 10 febbraio 1976, i suoi eredi legittimi potranno richiedere il rilascio di una nuova concessione della durata di anni 99 decorrenti dalla data di morte del concessionario originario;
 - c) le concessioni rilasciate a tempo indeterminato agli eredi del concessionario originario, per effetto della normativa regolamentare precedentemente vigente, vengono trasformate, previa comunicazione all'interessato, in concessioni a tempo determinato della durata di anni 99 decorrenti dalla data dell'atto di "voltura";
 - d) nel caso di intervenuto decesso del titolare delle concessioni di cui alla lettera c) troverà applicazione il disposto della precedente lettera b).
2. Nessuna spesa dovrà essere sostenuta per la trasformazione di concessioni di cui alla lettera c) del comma precedente mentre, per quanto riguarda le fattispecie di cui alle lettere a), b) e d) il rilascio delle nuove concessioni è subordinato al pagamento di un diritto fisso il cui importo viene stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Le richieste di rilascio delle nuove concessioni devono essere inoltrate dagli eredi legittimi del concessionario, di norma, entro sei mesi dalla data di morte del concessionario originario.
4. Se nessun erede legittimo del concessionario, o per mancanza assoluta e verificata di eredi, provvede alla richiesta di rilascio di nuova concessione il Comune
 - a) nel caso la sepoltura non risulti occupata rientrerà immediatamente nella piena disponibilità della sepoltura e potrà disporre in ordine ad una sua nuova concessione;

- b) nel caso in cui la sepoltura risulti occupata da salma per la quale sia già compiuto il termine minimo previsto per le estumulazioni ordinarie provvederà alla riduzione della salma e alla collocazione dei resti mortali nell'ossario comune, assumendone l'onere economico;
- c) nel caso in cui la sepoltura risulti occupata da salma per la quale non sia già compiuto il termine minimo previsto per le estumulazioni ordinarie provvederà alla rimozione della salma e alla sua successiva inumazione in campo comune, assumendone l'onere economico.
5. L'obbligo di richiesta di rilascio delle nuove concessioni di cui al presente articolo è esteso alle concessioni perpetue di aree, con riferimento al/ai concessionario/i dell'area stessa, mentre per quanto riguarda la quantificazione economica del diritto fisso da richiedere, si farà riferimento al numero di sepolture contenute nel manufatto sopra o sotto di essa costruito.

Art. 62 Concessioni cimiteriali "di fatto"

1. Al privato cittadino che non risulti in possesso di regolare titolo documentale per le concessioni cimiteriali presumibilmente rilasciate con durata perpetua, anteriormente al 10.2.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, verrà riconosciuto il diritto d'uso della sepoltura medesima, secondo il principio "dell'uso di fatto", in quanto assimilabile alla fattispecie prevista dall'art. 1021 del Codice Civile, accertato il suo comportamento costante nel tempo di interesse alla manutenzione decorosa della tomba.
2. La prova della qualità di "concessionario di fatto" compete al privato cittadino e dovrà consistere nella dimostrazione di essere sempre stato interessato al mantenimento decoroso della sepoltura, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Tale prova, potrà essere sia documentale che testimoniale e dovrà comunque risultare da apposita autocertificazione da prodursi ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
4. I casi di cui al primo comma saranno regolamentati come segue:
- a) la concessione si intende rilasciata, senza spese, nei confronti del "concessionario di fatto" di cui al 2° comma;
- b) il diritto d'uso avrà termine al compimento del 99° anno dalla data dell'atto ricognitivo.
5. All'atto ricognitivo verrà riconosciuta valenza di concessione, nelle forme e con le modalità previste dalle lettere a) e b) del secondo comma del presente articolo.

Art. 63 Disposizioni tecniche

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi degli ossari e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.
2. E' comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.
3. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Comune.
4. Per le costruzioni delle cappelle o delle tombe sotterranee anche ad un loculo od a più loculi sovrapposti, gli interessati devono presentare regolare domanda al Comune corredata dai progetti esecutivi in pianta ed in sezione, con l'indicazione del materiale da

usare e delle iscrizioni da scolpirsi o da applicarsi e dei disegni e dei prospetti e dei particolari ornamentali delle cappelle.

5. Tali progetti devono sempre essere approvati dal Comune, su conforme parere dall'Ufficiale Sanitario e sentita la commissione edilizia come prescritto dall'art. 94 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/1990).

6. Tutte le tombe a tumulazione devono essere realizzate rispettando le norme costruttive prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

7. Per le tombe di famiglia e per quelle monumentali andranno altresì osservate le seguenti prescrizioni tecniche:

- i monumenti in genere debbono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni;

- gli elementi verticali di pietra o di marmo non possono avere di regola uno spessore inferiore a 1/10 della loro altezza;

- lo spessore delle lapidi di marmo orizzontali e inclinate non deve essere inferiore a cm.

10. Tuttavia, per le costruzioni di monumenti funerari composti esclusivamente da rocce endogene, è consentito l'uso di lapidi orizzontali o inclinate di spessore non inferiore a cm.

4.

8. Le tombe di famiglia e quelle monumentali dovranno osservare rispettivamente le seguenti norme:

Tombe di famiglia (o cappelle): si definiscono tali le costruzioni con spazio interno agibile; esse dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- Lotto minimo di intervento per la tipologia singola: Mq. 20,00

- Lotto minimo di intervento per la tipologia binata o a schiera: Mq. 30,00

- Numero massimo di loculi consentiti: 10

- Distanza minima dal perimetro del lotto: Ml. 0,50

- Altezza massima (colmo copertura): Ml. 5,00

- Altezza minima (gronda): Ml. 4,00

- La fascia perimetrale di terreno, larga ml. 0,50, dovrà essere sistemata a marciapiede con piastre di cemento a superficie in ghiaietto lavato delle dimensioni di cm. 50 x 50, poggiate su terreno adeguatamente preparato.

Tombe monumentali (o cripte): si definiscono tali i manufatti parzialmente o totalmente interrati; essi devono presentare le seguenti caratteristiche:

- Lotto tipo di intervento: A) Ml. 1,65 x 4,00;

B) Ml. 2,50 x

4,00;

C) in pezzatura;

- Numero massimo di loculi consentiti per lotto tipo: A) n. 2;

B) n. 4;

- Distanza laterale minima dai confini del lotto: Ml. 0,25;

- Distanza della testata dal confine del lotto: Ml. 0,50;

- Altezza massima (esclusa la lapide) del manufatto: Ml. 1,00;

- Anteriormente al manufatto, alla stessa profondità del loculo più basso, dovrà essere costruito un pozzetto (per la introduzione dei feretri) in muratura o cemento armato delle misure interne minime di ml. 1,00 x 1,00. Esso sarà chiuso superiormente con botola in cemento armato di tipo stradale e anteriormente con setto demolibile in forati o altro materiale leggero non putrescibile.

CAPITOLO XII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 64 Norme generali

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 6;
 - e) i resti mortali delle persone sopraelencate.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura dietro pagamento delle relative tariffe di concessione vigenti, anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 65 Sepolture private

1. Le sepolture private fuori del cimitero, autorizzate a norma dell'art. 101 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e contemplate dall'articolo 340 del T.U. della legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità comunale come i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

Art. 66 Manutenzione e vigilanza dei cimiteri

1. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza sul cimitero nonchè la definizione degli orari di apertura e chiusura e di accoglimento delle salme, spettano al Sindaco. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
2. Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, così generali come locali, che reggono la materia e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.
3. Il cimitero ha un custode residente nel territorio comunale che è responsabile della sua buona tenuta.

Art. 67
Definizioni

1. Il cimitero rientra nel regime dei beni demaniali comunali ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile.
2. Il cimitero si compone:
 - a) di un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia e di tombe monumentali;
 - c) di tombe o loculi individuali;
 - d) di ossari per resti mortali o per accogliere le urne con le ceneri dei cremati.
 - e) un deposito di osservazione
 - f) una cappella
 - g) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali

Art. 68
Custodia

1. La custodia del cimitero è affidata a persone alle dipendenze funzionali dell'Ufficio Demografico e Tecnico - per quanto di rispettiva competenza - per quanto riguarda il servizio funerali e quello del cimitero, ed a quelle del Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

Art. 69
Custode

1. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione, del medesimo nonché la tenuta dei registri, come previsto dagli articoli 52 e 53 del D.P.R. 285/1990.
2. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.
3. Il custode del cimitero deve:
 - dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
 - curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di proprietà comunale;
 - curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
 - curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
 - provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
 - tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti nè permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
 - eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;avvertire il Coordinatore Sanitario per tutte quelle necessità che si presentassero in
4. Gli addetti ai lavori nel cimitero debbono essere sottoposti a vaccinazione antitetanica, come prescritto dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 e dal regolamento di applicazione dettato con D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1031.

CAPITOLO XIII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 70

Polizia del cimitero

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Municipale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.
2. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.
3. E' proibito passare attraverso di campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.
4. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.
5. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 71

Cura e manutenzione tombe

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi per, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.
3. Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 72

Divieti

1. Qualunque sottrazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato sottrarre dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.
2. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

3. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

4. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPITOLO XIV

CONTRAVVENZIONI

Art. 73

Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, coll'ammenda a sensi dell'articolo 358 del T.U.L.S. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

CAPITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 75

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.